



Pubblica Assistenza
CROCE VERDE CHIAVARESE
Organizzazione di Volontariato

Fondata il 7 novembre 1905

Ente Morale R.D. n. 1637 del 17 ottobre 1930

Largo Giuseppe Casini, 10

16043 - CHIAVARI - GE

C.F. 82000770105

STATUTO

*Ente di Diritto Privato riconosciuto con D.G.R. n. 1749
del 22 dicembre 2003, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.*

*Ente già iscritto al Registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato, settore sanitario, con il codice SN/GE/AG/18/2006
con Decreto n. 221
del 9 febbraio 2006, ai sensi della legge n. 266/91 e della L.R.
n. 15/92.*

INDICE

Premessa	pag. 4
TITOLO I - DENOMINAZIONE	
Art. 1 Denominazione e sede	pag. 4
Art. 2 Personalità giuridica	pag. 4
Art. 3 Principi ispiratori	pag. 4
TITOLO II - SCOPI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'	
Art. 4 Scopi	pag. 5
Art. 5 Sezioni e Delegazioni	pag. 5
Art. 6 Attività	pag. 6
TITOLO III - I SOCI	
Art. 7 Requisiti e classificazione	pag. 7
Art. 8 Diritti	pag. 8
Art. 9 Doveri	pag. 8
Art. 10 Gratuità	pag. 9
Art. 11 Incompatibilità	pag. 9
Art. 12 Casi di decadenza	pag. 9
TITOLO IV - PATRIMONIO ED ENTRATE	
Art. 13 Criteri di gestione	pag. 10
Art. 14 Composizione	pag. 10
TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA	
Art. 15 Esercizio finanziario	pag. 11
Art. 16 Gestione della spesa	pag. 11
Art. 17 Gestione del patrimonio	pag. 12
Art. 18 Gestione del personale dipendente	pag. 12
Art. 19 Il Segretario	pag. 12
Art. 20 Organizzazione degli uffici e dei servizi	pag. 13
Art. 21 Il Cassiere	pag. 13
TITOLO VI - ORGANI DELLA PUBBLICA ASSISTENZA	
Art. 22 Organi statutari	pag. 13
Art. 23 Il Presidente	pag. 14
Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione	pag. 14
Art. 25 Composizione e nomine	pag. 15
Art. 26 Competenze del Consiglio di Amministrazione	pag. 15
Art. 27 Sedute e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 16
Art. 28 L'Assemblea Generale dei Soci	pag. 17
Art. 29 Competenze dell'Assemblea ordinaria	pag. 18
Art. 30 Competenze dell'Assemblea straordinaria	pag. 18
Art. 31 Convocazioni	pag. 18

Art. 32	Deliberazioni dell'Assemblea Generale	pag. 19
Art. 33	Organo di Controllo e Revisore dei Conti	pag. 20
Art. 34	Competenze dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti	pag. 20
Art. 35	Decadenza dagli organi della Pubblica Assistenza	pag. 21
Art. 36	Dimissioni dalle cariche statutarie	pag. 21
Art. 37	Revoca degli amministratori	pag. 22

TITOLO VII - RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38	Durata	pag. 22
Art. 39	Elezioni	pag. 22
Art. 40	Commissione Elettorale	pag. 22

TITOLO VIII - SEZIONI E DELEGAZIONI

Art. 41	Costituzione e funzionamento	pag. 23
---------	------------------------------	---------

TITOLO IX - EMBLEMA

Art. 42	Simbolo ed utilizzo	pag. 23
---------	---------------------	---------

TITOLO X - SCIoglimento DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

Art. 43	Caso di scioglimento	pag. 24
---------	----------------------	---------

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44	Disposizioni finali	pag. 24
Art. 45	Norme transitorie	pag. 25

Premessa

La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è stata fondata in Chiavari il 7 novembre 1905, ed in seguito riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della legge n. 6972 del 17 luglio 1890 con Regio Decreto n. 1637 del 17 ottobre 1930; con la costituzione di tale Associazione i fondatori intesero perseguire finalità di utilità sociale e di interesse pubblico preminentemente nei settori:

- del soccorso agli infortunati e dell'assistenza agli infermi;
- dell'educazione, istruzione e crescita dell'infanzia;
- della Protezione Civile e della tutela dell'ambiente.

La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è riconosciuta quale Associazione di diritto privato con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 1749 del 22 dicembre 2003.

La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è stata iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, settore sanitario, con il codice SN/GE/AG/18/2006 con Decreto n. 221 del 9 febbraio 2006, ai sensi della legge n. 266/91 e della L.R. n. 15/92.

TITOLO I

DENOMINAZIONE

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. L'Associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese- Organizzazione di Volontariato" (nel seguito del presente Statuto indicata brevemente come "Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese") ha sede legale in Chiavari.

Art. 2

(Personalità giuridica)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde è un'Associazione apartitica e aconfessionale, ha personalità giuridica di diritto privato, eroga servizi sociali e sanitari senza scopo di lucro, opera con autonomia statutaria e gestionale, persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico.

Art. 3

(Principi ispiratori)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese attraverso la partecipazione dei cittadini intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della

democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese riconosce l'elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari.
3. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucri, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

TITOLO II

SCOPI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'

Art. 4 (Scopi)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese indirizza il proprio impegno a favore della promozione umana incoraggiando la partecipazione dei cittadini alla difesa ed al miglioramento della qualità della vita.
2. Gli scopi istituzionali della Pubblica Assistenza sono:
 - a) aggregare i cittadini al fine di superare i problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali con l'affermazione dei valori della solidarietà popolare in progetti di sviluppo civile e sociale;
 - c) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
 - d) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei Soci;
 - e) promuovere, anche attraverso l'esperienza gestionale, la crescita morale e culturale dei singoli e della collettività;
 - f) collaborare con enti pubblici e privati e con associazioni di volontariato per il perseguimento degli obiettivi statutari.

Art. 5 (Sezioni e Delegazioni)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 4 può

altresì costituire, ove lo ritenga necessario, Sezioni o Delegazioni decentrate territorialmente.

Art. 6 (Attività)

1. L'attività della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese consiste:
 - a) nel soccorso e trasporto di ammalati e feriti;
 - b) nell'organizzazione di servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche o private;
 - c) nella promozione ed organizzazione della raccolta del sangue;
 - d) nella promozione di iniziative di formazione, informazione e prevenzione nel campo della sanità nei suoi vari aspetti;
 - e) nell'organizzazione di iniziative nei settori della Protezione Civile e della tutela dell'ambiente, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche o private;
 - f) nell'espletamento di servizi alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni;
 - g) nella promozione di iniziative nel settore culturale, anche relative al patrimonio locale, e di carattere sportivo o ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita.

2. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese, per il perseguimento degli scopi e delle finalità che le sono propri, potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

3. Sulla base delle proprie disponibilità organizzative la Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese si impegna anche a:
 - a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti nel settore sociale, sanitario e della tutela dell'ambiente ed alla programmazione del loro soddisfacimento, anche organizzando forme di intervento istitutive di servizi;
 - b) promuovere la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche servizi specifici;

- c) organizzare l'assistenza, anche domiciliare, per il sostegno ad anziani, handicappati e comunque a tutti coloro che sono in condizioni di difficoltà anche temporanea;
- d) prevedere la gestione di strutture appositamente attrezzate, conseguenti al punto precedente;
- e) promuovere servizi ricreativi di educazione, istruzione e crescita dell'infanzia.

TITOLO III

I SOCI

Art. 7

(Requisiti e classificazione)

1. Possono aderire alla Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare:

- a) uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;
- b) enti di diritto privato, ivi incluse altre Organizzazioni di Volontariato nonché altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

2. I Soci della Pubblica Assistenza, ferma restando la parità di diritti e di doveri tra gli stessi, sono classificati, secondo i criteri indicati nel Regolamento Generale, in:

- a) Contribuenti;
- b) Volontari;
- c) Benemeriti;
- d) Benefattori;
- e) Onorari.

3. Tutti coloro che intendono aderire devono presentare espressa domanda mediante l'apposito modulo e sottoscrivere la quota di adesione nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, verifica la ricorrenza dei requisiti di probità e condivisione dei principi ispiratori dell'Associazione previsti per l'ammissione, dando all'interessato comunicazione per iscritto della decisione di accoglimento o dell'eventuale decisione di

rigetto, debitamente motivata, della richiesta di ammissione entro dieci giorni dalla relativa delibera.

In caso di rigetto, il richiedente l'iscrizione può, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra, ricorrere facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente per esporre le proprie ragioni. Il Presidente della Pubblica Assistenza, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con propria ordinanza la revoca del provvedimento di rigetto e rimanda al Consiglio di Amministrazione, sua prima riunione utile, per deliberare nuovamente al riguardo, re melius perpensa. In caso contrario dispone l'archiviazione del ricorso, dandone comunicazione all'interessato.

I nuovi soci verranno iscritti, a cura dell'Ente, entro il termine di quindici giorni dalla delibera di accoglimento della domanda, nel Libro dei Soci.

CAPO I

Diritti e doveri

Art. 8 (Diritti)

1. I diritti dei Soci sono:

- a) partecipare all'attività della Pubblica Assistenza nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale;
- b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
- d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi ed alle finalità istituzionali della Pubblica Assistenza;
- e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale dei Soci.

2. E' altresì garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché ai libri sociali, tenuti ai sensi di Legge, al fine di assicurare la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

Art. 9 (Doveri)

1. I doveri dei Soci sono:
 - a) rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti da esso derivati e dei deliberati degli organi della Pubblica Assistenza;
 - b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Pubblica Assistenza;
 - c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione.
2. I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

**Art. 10
(Gratuità)**

1. I Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, concorrono alla realizzazione degli scopi e delle finalità della Pubblica Assistenza.

CAPO II

Decadenza dei Soci

**Art. 11
(Incompatibilità)**

1. Non possono essere Soci tutti coloro i quali svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese.
2. Non possono essere Soci Volontari tutti coloro che intrattengono con l'Ente rapporti di lavoro subordinato.

**Art. 12
(Casi di decadenza)**

1. Perdono la qualità di Socio:
 - a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 7 o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11;
 - b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi della Pubblica

- Assistenza, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento ed alla civile convivenza;
- c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci all'uopo, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi della Pubblica Assistenza, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'Ente;
 - d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
 - e) per dimissioni, che dovranno essere accolte con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

- 2. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.
- 3. Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.
- 4. Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può ricorrere secondo le modalità indicate dal Regolamento Generale; il Socio che vedrà accolto il ricorso, dovrà essere riammesso.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 13 (Criteri di gestione)

- 1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese gestisce la propria attività ed il proprio patrimonio seguendo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia finanziaria.
- 2. Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'Ente stesso.

Art. 14 (Composizione)

- 1. Il patrimonio iniziale della Pubblica Assistenza è costituito da tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Croce

Verde Chiavarese risultanti dall'inventario approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 133/03 del 18 dicembre 2003.

2. Il patrimonio della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) titoli pubblici e privati;
 - c) lasciti e donazioni accettati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i beni acquisiti per effetto di donazioni, eredità o legati, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche, sono destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statutari. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, in relazione ai bisogni assistenziali della comunità locale.
4. Costituiscono altresì risorse destinate al raggiungimento degli scopi istituzionali:
 - a) le quote di adesione annuali;
 - b) i contributi e le oblazioni;
 - c) gli interessi su depositi o canoni;
 - d) le entrate derivanti da attività commerciali a carattere marginale;
 - e) proventi diversi.
5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi della vigente normativa di legge.

TITOLO V

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 15 (Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 (Gestione della spesa)

1. Tutti i provvedimenti che comportano oneri a carico del Bilancio devono essere assistiti dall'attestazione della relativa copertura finanziaria a cura del Segretario dell'Ente.
2. Gli ordini di pagamento sono consentiti al momento in cui l'Assemblea Generale dei Soci ha approvato il Bilancio nei tempi previsti dal presente Statuto.

Art. 17
(Gestione del patrimonio)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese provvede all'amministrazione ed all'erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo; di tutto il patrimonio deve essere tenuto il relativo inventario, da aggiornarsi con cadenza biennale.
2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione Liguria per la preventiva autorizzazione.

Art. 18
(Gestione del personale dipendente)

1. L'erogazione dei servizi assistenziali e la gestione degli uffici possono essere svolti da personale dipendente sotto il coordinamento del Presidente e del Segretario della Pubblica Assistenza. Il rapporto di lavoro del personale ha natura privatistica ed è disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle organizzazioni operanti nell'ambito socio - sanitario, assistenziale ed educativo.
2. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese può ricorrere all'assunzione di personale dipendente nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi dell'Ente ed al livello dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità, nel rispetto della vigente normativa di legge.

Art. 19

(Il Segretario)

1. Il Segretario della Pubblica Assistenza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle sedute dello stesso e dell'Assemblea Generale, redige le deliberazioni approvate e l'eventuale verbale, cura la tenuta delle scritture contabili, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del Bilancio, i contratti ed adotta, con propria determinazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
2. Potrà svolgere le funzioni di Segretario, previa deliberazione di nomina del Consiglio di Amministrazione, un soggetto esterno allo stesso in possesso di adeguate professionalità, il quale presenzierà alle sedute senza diritto né di intervento né di voto.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vicesegretario.

Art. 20

(Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità al presente Statuto ed alla legge, mediante l'adozione di opportuno Regolamento, disciplina i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 21

(Il Cassiere)

1. Le funzioni di Cassiere saranno svolte da un Istituto di credito convenzionato con l'Ente, a seguito di incarico deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

ORGANI DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

Art. 22

(Organi statutari)

1. Gli organi statutari della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - d) l'Organo di controllo, quando nominato;
 - e) il Revisore dei Conti, quando nominato.

2. Gli organi di cui al comma precedente, ad esclusione dell'Assemblea Generale, sono nominati secondo le disposizioni del presente Statuto e provvedono ad amministrare l'Ente secondo le rispettive competenze previste dallo stesso.

CAPO I

Il Presidente

Art. 23

(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Pubblica Assistenza, sottoscrive convenzioni per il perseguimento degli scopi istituzionali e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Ente.
2. Il Presidente può, con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, sospendere i Soci dall'esercizio delle proprie funzioni, ed ha inoltre la facoltà di adottare, sempre in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento.
3. Il Presidente della Pubblica Assistenza viene eletto nella prima seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste al successivo art. 25.
4. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.

CAPO II

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 24

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione e di esecuzione dei programmi deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci ed adotta tutti gli atti previsti dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria, almeno cinque volte all'anno, ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga

necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un terzo dei componenti.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'Ente con avviso scritto da inviare ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
4. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta. La convocazione dovrà essere affissa all'Albo entro il medesimo termine di cui al precedente comma.
5. Il Presidente, in caso di urgente necessità, può convocare i consiglieri di Amministrazione a mezzo telegramma o fonogramma, comunque con un preavviso di almeno ventiquattro ore, e con l'affissione della convocazione all'Albo entro lo stesso termine.
6. Le sedute sono pubbliche, salvo quando si dibattono argomenti che riguardano l'operato di singole persone.

Art. 25
(Composizione e nomine)

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di nove membri, compreso il Presidente. I componenti vengono eletti dai Soci, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione nella riunione di insediamento in seduta pubblica, nomina nel proprio seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.
3. Le nomine sono valide se il candidato ottiene la maggioranza assoluta; in caso non la ottenga alla prima votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
4. Il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di deleghe per l'esecuzione di particolari incarichi ai componenti dello stesso.

Art. 26
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla gestione della Pubblica Assistenza in conformità alle finalità statutarie ed adottare tutti i provvedimenti che non siano di competenza del Presidente o dell'Assemblea Generale dei Soci ed in particolare:
 - a) attuare i programmi deliberati dall'Assemblea Generale;

- b) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea Generale di cui ai successivi artt. 29 e 30;
- c) approvare convenzioni e accordi per il perseguimento degli obiettivi statutari;
- d) approvare i Regolamenti di amministrazione e di servizio per i dipendenti ed i Soci Volontari;
- e) nominare il Segretario della Pubblica Assistenza;
- f) nominare il Direttore sanitario;
- g) nominare i componenti delle Direzioni dei servizi;
- h) stabilire l'organico del personale dipendente;
- i) assumere e licenziare il personale, ed adottare gli opportuni provvedimenti a carico dei dipendenti;
- j) adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- k) adottare i provvedimenti relativi all'esclusione dei Soci di cui al precedente art. 12;
- l) deliberare la decadenza dei componenti del Consiglio, e la loro sur-roga di cui al successivo art. 35;
- m) nominare Commissioni o Comitati a titolo consultivo con particolari mandati operativi o di studio e deliberare i relativi regolamenti di funzionamento;
- n) nominare i Soci Benemeriti, Benefattori ed Onorari, ed eventualmente un Presidente Onorario;
- o) deliberare eventuali modifiche del patrimonio secondo i criteri previsti al precedente art. 17.

E' altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione predisporre il Bilancio di esercizio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività sussidiaria eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del presente Statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Art. 27

(Sedute e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di tali figure, la presidenza sarà assunta dal consigliere più anziano per età.
2. Le sedute sono valide quando ad esse partecipa almeno la metà più uno dei componenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni con voto palese e con voto segreto quando l'argomento riguarda l'operato di singole persone.

4. Le deliberazioni per essere valide devono essere approvate con i voti della maggioranza assoluta degli intervenuti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata.
5. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una determinata deliberazione, deve darne comunicazione al Presidente ed astenersi alla discussione della medesima. Il componente del Consiglio di Amministrazione che non ottempera agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Pubblica Assistenza per effetto della sua inosservanza; valgono altresì le norme previste al successivo art. 35.

CAPO III

L'Assemblea Generale dei Soci

Art. 28

(L'Assemblea Generale dei Soci)

1. L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo di indirizzo e di controllo della Pubblica Assistenza, al quale compete l'adozione degli atti amministrativi fondamentali di programmazione dell'attività istituzionale e di vigilanza sulla loro attuazione.
2. L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea Generale dei Soci in sessione ordinaria è convocata per l'approvazione degli adempimenti di competenza previsti al successivo art. 29.
L'Assemblea Generale dei Soci in sessione ordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei Soci regolarmente iscritti, e comunque almeno due volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
4. L'Assemblea Generale in sessione straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

5. Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza di cui al precedente art. 23.

Art. 29
(Competenze dell'Assemblea ordinaria)

1. Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:
- a) approvare il Bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente entro il mese di maggio;
 - b) approvare il Bilancio relativo all'esercizio successivo entro il mese di novembre;
 - c) nominare i membri della Commissione Elettorale;
 - d) nominare l'Organo di Controllo, quando necessario in forza di Legge o del presente Statuto;
 - e) nominare il Revisore dei Conti, quando necessario in forza di Legge o del presente Statuto;
 - f) Rinnovare il Consiglio di Amministrazione, nelle forme di cui al Titolo VII;
 - g) approvare le modifiche al Regolamento Generale;
 - h) deliberare i provvedimenti relativi alla radiazione dei Soci;
 - i) deliberare l'eventuale revoca degli amministratori;
 - j) deliberare inoltre su eventuali argomenti non compresi nei precedenti punti.

Art. 30
(Competenze dell'Assemblea straordinaria)

1. Le competenze dell'Assemblea straordinaria sono:
- a) approvare le modifiche allo Statuto;
 - b) deliberare la dismissione di beni immobili o di valore storico ed artistico destinati al raggiungimento dei fini istituzionali;
 - c) deliberare l'eventuale autonomia o scioglimento delle strutture de-centrate;
 - d) deliberare l'eventuale scioglimento della Pubblica Assistenza, come previsto al successivo art. 43, e sulla conseguente devoluzione dei beni sociali.

Art. 31
(Convocazioni)

1. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, mediante avviso affisso all'Albo della Pubblica Assistenza, del Comune di Chiavari e dei Comuni ove presenti strutture decentrate, nonché la pubblicazione di comunicati stampa.
2. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora stabiliti per la prima e l'eventuale

seconda convocazione e deve essere diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Possono partecipare ai lavori, con diritto di voto, i Soci in regola con la quota annuale di adesione. Per i soci che non abbiano compiuto alla data dell'Assemblea la maggiore età, il diritto di voto dovrà essere esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Le riunioni saranno tenute in seduta pubblica, salvo quando devono essere adottati provvedimenti disciplinari verso i Soci o l'eventuale revoca di uno o più amministratori.
4. L'Assemblea Generale in sessione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.
5. L'assemblea Generale in sessione straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.
6. Il Presidente ha inoltre facoltà di consentire ai non iscritti di intervenire, senza diritto di voto.

Art. 32

(Deliberazioni dell'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale adotta le proprie deliberazioni con voto palese o con voto segreto quando l'argomento riguarda l'operato di singole persone.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.
3. Nelle riunioni di Assemblea ordinaria, risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza assoluta dei consensi degli intervenuti aventi diritto al voto; a parità di consensi la deliberazione non è adottata.
4. Nelle sedute di Assemblea straordinaria risultano invece approvate le deliberazioni che ottengono il consenso di una maggioranza qualificata, cioè di almeno i due terzi degli intervenuti.

CAPO IV

Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Art. 33

(Organo di Controllo e Revisore dei Conti)

1. Nei casi previsti dalla Legge, ed in ogni diverso caso in cui l'Assemblea lo reputi opportuno, viene nominato un Organo di Controllo monocratico, che esercita anche la revisione legale dei conti, quando non sia obbligatoria per Legge la nomina di un diverso revisore legale dei conti.
2. L'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti, se nominato, devono essere scelti tra le categorie di soggetti in possesso dei requisiti di Legge e in particolare, per l'esercizio della revisione legale dei conti, devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
3. Il rinnovo dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti, se nominato, dovrà avvenire in occasione della prima Assemblea dei Soci successiva all'insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito di suo rinnovo totale e resta in carica per il periodo di durata dello stesso.
4. Non potrà essere nominato Organo di Controllo o Revisore dei Conti colui che ricopre attualmente o che abbia ricoperto nel precedente esercizio finanziario, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, o che abbia rapporti di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il terzo con gli amministratori o il Segretario.
5. L'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti, se nominato, non percepiscono alcun gettone di presenza né alcun altro emolumento.

Art. 34

(Competenze dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti)

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
2. Il Revisore dei Conti, o l'Organo di Controllo qualora assolva anche a tale funzione, esercita, mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi, la funzione di vigilanza sulla regolarità della gestione, predisponendo la relazione di accompagnamento al Bilancio e, inoltre, formula rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento

di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

CAPO V

Decadenza, dimissioni e revoca dalle cariche statutarie

Art. 35

(Decadenza dagli organi della Pubblica Assistenza)

1. I componenti degli organi della Pubblica Assistenza decadono dalla carica, nei seguenti casi:
 - a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti o società di cui avessero la rappresentanza;
 - b) quando, senza giustificato motivo, i Consiglieri di Amministrazione non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio;
 - c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.
2. In caso di decadenza di un componente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea Generale al fine di svolgere elezioni suppletive limitate alla relativa struttura territoriale. Tale procedura dovrà essere adottata solamente nel caso in cui alla scadenza del mandato manchino almeno diciotto mesi, diversamente il Consiglio continuerà la propria attività con i membri restanti sempre che i suoi componenti siano almeno cinque. Qualora venga a mancare il numero legale previsto dal presente Statuto il rinnovo degli organi elettivi avrà luogo prima della naturale scadenza.
3. Qualora l'Organo di Controllo o il Revisore dei Conti, se nominato, decadano anticipatamente, dovrà essere convocata senza indugio una Assemblea Generale per la nomina di un sostituto; lo stesso resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36

(Dimissioni dalle cariche statutarie)

1. Le dimissioni dalle cariche statutarie sono eventualmente revocabili entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Una volta accolte le dimissioni, il Consiglio

di Amministrazione attiva la procedura per la sostituzione del membro dimissionario secondo i criteri previsti al precedente art. 35.

Art. 37
(Revoca degli amministratori)

1. La revoca di uno o più amministratori per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è disposta dall'Assemblea Generale dei Soci.

TITOLO VII

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38
(Durata)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni; i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ricoprono la carica a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 39
(Elezioni)

1. L'Assemblea Generale dei Soci provvederà a convocare le elezioni tra il ventesimo e il sessantesimo giorno successivo allo svolgimento della stessa e si svolgeranno contemporaneamente nella Sede e nelle strutture decentrate territorialmente.
2. In ogni struttura saranno allestiti i relativi seggi elettorali, nei quali i Soci procederanno all'elezione dei consiglieri di competenza, sulla base di apposite liste, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale. Le operazioni di voto si svolgeranno nell'arco di una sola giornata.
3. Per il diritto al voto valgono le norme previste al precedente art. 31; non sono ammesse deleghe di alcun tipo.

Art. 40
(Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea Generale dei Soci, è composta da tre componenti effettivi per ogni

seggio, e complessivamente da due membri supplenti, i quali subentreranno in caso di impedimento di quelli effettivi.

2. La Commissione Elettorale nomina al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente; inoltre, per ciascun seggio, la stessa nomina un Presidente e un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale delle operazioni di voto del seggio di competenza.
3. La Commissione Elettorale ha il compito di esaminare le candidature che perverranno entro i termini stabiliti dalla stessa e predisporre le liste dei candidati ammessi.
4. I componenti della Commissione non potranno essere candidati e svolgeranno le loro funzioni fino al termine dell'incarico affidato.

TITOLO VIII

SEZIONI E DELEGAZIONI

Art. 41

(Costituzione e funzionamento)

1. Le Sezioni e le Delegazioni decentrate territorialmente vengono costituite con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Le Sezioni e le Delegazioni, istituite ai sensi del precedente art. 5, costituiscono parte integrante della Pubblica Assistenza e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed ai Regolamenti di gestione.
3. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle strutture decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni e le Delegazioni non possono avere patrimonio proprio.

TITOLO IX

EMBLEMA

Art. 42

(Simbolo ed utilizzo)

1. L'emblema della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è costituito da due mani stilizzate a forma di croce di colore

verde su campo bianco, all'interno di un cerchio con la dicitura "Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese".

2. La bandiera della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese dovrà essere esposta in occasione di festività nazionali o locali ed inoltre nella ricorrenza dell'anniversario di fondazione; sarà altresì esposta, abbrunata, per le onoranze ai Soci defunti.
3. Le Sezioni e le Delegazioni decentrate territorialmente avranno una bandiera uguale a quella della Sede, con l'indicazione del nome della struttura; per l'esposizione in pubblico valgono le norme di cui al comma precedente.

TITOLO X

SCIoglIMENTO DELLA PUBBLICA ASSISTENZA

Art. 43

(Caso di scioglimento)

1. L'eventuale scioglimento della Pubblica Assistenza dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci convocata appositamente in sessione straordinaria, con avviso recapitato a mezzo lettera a tutti gli aderenti.
2. La deliberazione di scioglimento, per essere considerata valida, richiede i voti favorevoli di almeno i tre quarti dei Soci in regola con la quota annuale di adesione.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dei Regolamenti da esso derivati, da quanto previsto dal Codice Civile, dal Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalle disposizioni di legge vigenti.

2. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono tacitamente abrogate le norme del precedente testo.
3. Copie dello Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della Pubblica Assistenza, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Art. 45
(Norme transitorie)

1. I componenti degli organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi membri e possono essere eventualmente rieletti.
2. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte della Regione Liguria.
